

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901  
**Iperammortamento: groviglio  
di adempimenti con costi crescenti**  
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901  
Pagamici a pag. 7

Aziende alle prese con costi crescenti e una lunga lista di adempimenti: ecco cosa c'è da fare

# Un iperammortamento in salita

## Le comunicazioni salgono a 5. Perizia sempre obbligatoria

Pagina a cura

di BRUNO PAGAMICI

**L'**iperammortamento sta per diventare (finalmente) operativo ma per avere diritto alla maxi deduzione fiscale le imprese devono fare i conti con un groviglio di adempimenti burocratici e con crescenti costi di procedura che complicano l'accesso all'agevolazione.

In aggiunta alle tre comunicazioni obbligatorie (preventive, di conferma e di completamento) già operative nel Piano Transizione 5.0, vengono richieste due comunicazioni periodiche annuali contenenti le informazioni relative ai costi per gli investimenti agevolabili realizzati, all'incentivo che è stato utilizzato nell'anno e all'incentivo che si prevede di utilizzare.

Occhio anche agli investimenti per l'autoproduzione energetica rinnovabile che non possono sviluppare tecnicamente una capacità produttiva sul piano energetico superiore al 105% del necessario (tetto che dovrà essere oggetto di perizia tecnica asseverata) per evitare la vendita speculativa a terzi di energia prodotta con gli incentivi fiscali.

È quanto prevede il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l'iperammortamento gli investimenti realizzati nel periodo 2026-2028.

Il provvedimento che disciplina l'accesso all'incentivo fiscale, firmato dal Ministro delle imprese e del made in Italy **Adolfo Urso**, e che dopo la bollinatura della Ragioneria dello stato dovrà essere controfirmato dal ministro del Mef **Giancarlo Giorgetti**, inoltre, non prevede la conferma della semplificazione concernente l'autodichiarazione dell'impresa per i beni di valore inferiore a 300 mila euro, determinando così l'obbligo della perizia tecnica asseverata da professionisti abilitati anche per i beni di basso valore.

Tra le novità (negative) va inoltre segnalata l'eliminazione, rispetto alle precedenti versioni del decreto, del riferimento ai software fruiti in modalità as-a-service molto utilizzato dalle imprese, basato sul cloud in cui le applicazioni sono accessibili via internet che consente agli utenti di pagare un abbonamento invece di acquistare licenze, eliminando la necessità di installazione, manutenzione e aggiornamenti locali.

Un'ulteriore limitazione all'incentivo riguarda gli investimenti in sistemi di accumulo (Bess) che sono strettamente vincolati all'acquisto di nuovi sistemi di generazione di energia e ad essi proporzionati.

Il decreto fornisce inoltre un chiarimento sugli scaglioni di investimento: l'iperammortamento può essere determinato sulla base delle spese agevolabili avendo come riferimento la soglia massima degli investimenti completati nella singola annualità (e non relativamente all'intero triennio 2026-2028).

L'accesso alla maxi deduzione verrà gestito tramite una piattaforma informatica del Gse i cui termini di apertura verranno definiti con uno più decreti direttoriali del Mimit (intorno ai primi di giugno, dopo il passaggio del decreto alla Corte dei conti).

**Le 5 comunicazioni.** Per avviare la pratica di accesso al beneficio occorre trasmettere al Gse innanzitutto una comunicazione preventiva (dati identificativi, tipologia e l'ammontare degli investimenti previsti nei beni degli Allegati IV e V, la data prevista di interconnessione e di entrata in funzione per i beni energetici), poi una comunicazione di conferma (data e importo del pagamento dell'ultima quota dell'acconto del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene) che non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli comunicati nella fase precedente. Infine, va trasmessa la comunicazione del

completamento degli investimenti e dell'avvenuta interconnessione dei beni (non oltre il 15 novembre 2028).

Quanto alla novità delle ulteriori due comunicazioni periodiche, il decreto dispone che entro il 20 gennaio di ciascun anno l'impresa sia tenuta a trasmettere una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno deve inoltre essere trasmessa una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l'indicazione delle quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

**Il tetto del 105%.** Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile deve prevedere una produttività massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva (da calcolarsi come somma dei consumi energetici medi annui, registrati nel 2025 o riferiti all'esercizio precedente la data di avvio del progetto).

Il tetto del 105% garantisce che l'iperammortamento supporti la transizione energetica delle imprese rendendole più sostenibili e riducendo la dipendenza energetica esterna, senza però trasformarle in produttori di energia a fini speculativi.

Tecnicamente il dimensionamento della capacità produttiva in termini energetici (da determinare con riferimento al fabbisogno del calore di processo) dovrà essere certificato nella perizia tecnica asseverata da allegare alla comunicazione di



completamento degli investimenti (in aggiunta all'attestazione del valore dei beni e dell'interconnessione).

Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino a 900 euro/kWh.

Investimenti energetici.

Gli investimenti in beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, o su particelle catastali differenti a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (Pod) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

Le spese agevolabili riguardano:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia rinnovabile autoprodotta;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia rinnovabile per l'autoconsumo, prodotta anche per il tramite di impianti preesi-

stenti al servizio della medesima struttura produttiva.

**Le soglie di investimento annuale.** Tra le novità positive del decreto, è previsto che l'iperammortamento possa essere determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti, completati in ciascuna annualità, nella misura del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni e nella misura del 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.

**Tempistiche degli investimenti.** Per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell'investimento (art. 109 Tuir). Sono inclusi gli investimenti completati nel 2026 anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.

Invece, per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo rileva la data di fine lavori.

**Esclusioni.** Per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V è stato eliminato il vincolo territoriale del "made in Eu", ma tale vincolo resta per i pannelli fotovoltaici che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell'apposito registro Enea alle lettere b) e c). Un'altra esclusione riguarda i software fruiti in modalità as-a-service.

**Quando scatta il diritto al beneficio...** La maggiorazione del costo di acquisizione dei be-

ni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette la comunicazione di completamento e il bene oggetto dell'investimento è entrato in funzione. Per l'utilizzo della detrazione occorrerà attendere di ricevere la comunicazione di esito positivo del Gse.

**... e quando decade.** Si decade dal diritto al beneficio, per esempio, se nel corso del periodo di fruizione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa nello stesso periodo d'imposta, sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

**Perizia tecnica.** Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali (dottore agronomo o forestale per il settore agricolo). È stata eliminata la possibilità di ricorrere all'autodichiarazione per gli investimenti di basso valore.

**Perizia contabile.** L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da certificazione rilasciata da un revisore (non è previsto un rimborso di queste spese).

— © Riproduzione riservata — ■

## Le novità sull'iperammortamento

Oltre alle tre comunicazioni (preventive, di conferma e di completamento) vengono disposte altre due comunicazioni periodiche annuali (entro il 20 gennaio e il 30 giugno) contenenti le informazioni relative ai costi per gli investimenti realizzati, all'incentivo utilizzato e che si prevede di utilizzare

L'investimento ammissibile per l'autoproduzione energetica rinnovabile non può avere una producibilità energetica maggiore del 105% del fabbisogno necessario

Per la data del completamento degli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo rileva la data di fine lavori

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento e il bene agevolato è entrato in funzione

Scompare la semplificazione dell'autodichiarazione per i beni di valore inferiore a 300mila euro, determinando l'obbligo della perizia asseverata anche per i beni di basso valore

Viene eliminato il riferimento al software fruibile in modalità "as-a-service" basato sul cloud

I termini di apertura dell'incentivo verranno definiti con decreti del Mimit intorno ai primi giorni di giugno, dopo il passaggio del decreto alla Corte dei conti